

IT

IT

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.12.2010  
COM(2010) 794 definitivo  
2010/0380 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di  
sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di  
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004**

**(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)**

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta mira ad aggiornare i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 in modo da riflettere le modifiche della legislazione nazionale degli Stati membri in materia di sicurezza sociale e restare al passo con i cambiamenti della realtà sociale che incidono sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

La presente proposta ingloba anche proposte della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in seguito denominata "commissione amministrativa") la cui finalità è migliorare e modernizzare l'acquis conformemente a quanto stabilito dall'articolo 72, lettera f), del regolamento (CE) n. 883/2004.

Le modifiche contenute nella presente proposta intendono garantire la certezza del diritto per i soggetti interessati.

#### **Contesto generale**

La proposta, che costituisce uno degli aggiornamenti periodici dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, mira ad assicurare un opportuno coordinamento a livello dell'UE dei sistemi di sicurezza sociale nazionali. Essa riflette le modifiche normative intervenute a livello nazionale e tiene conto dei recenti sviluppi in materia di mobilità transfrontaliera che incidono sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

#### **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni vigenti sono contenute nel regolamento (CE) n. 883/2004 [modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 988/2009] e nel regolamento (CE) n. 987/2009.

I regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 devono essere adeguati in modo che siano aggiornati all'evoluzione delle legislazioni nazionali e ai cambiamenti della realtà sociale che incidono sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Anche la commissione amministrativa ha fatto pervenire proposte pertinenti che mirano a migliorare il sistema di coordinamento. Dette proposte e altri adeguamenti tecnici del testo figurano nella presente proposta, che consentirà anche di aggiornare e modificare i riferimenti alle legislazioni nazionali in alcuni allegati dei regolamenti.

#### **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

### **2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

#### **Consultazione delle parti interessate**

<sup>211</sup> Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

Gli Stati membri sono stati invitati a presentare proposte di modifiche varie ai regolamenti per il 2010. Anche la commissione amministrativa ha chiesto modifiche per aggiornare e chiarire i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

#### Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La presente proposta comprende le proposte giudicate compatibili con il diritto dell'UE e accolte dalla commissione amministrativa.

##### <sup>221</sup> Settori scientifici/di competenza interessati

Coordinamento in materia di sicurezza sociale.

##### <sup>222</sup> Metodologia applicata

Dibattito nel corso di due riunioni della commissione amministrativa tenutesi nel 2010 e, se necessario, ulteriori approfondimenti per ottenere dai rappresentanti degli Stati membri interessati nella commissione amministrativa chiarimenti su aspetti specifici delle norme nazionali.

##### <sup>223</sup> Principali organizzazioni/esperti consultati

Commissione amministrativa e rappresentanti dei singoli Stati membri interessati.

##### <sup>2249</sup> Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

Non sono stati segnalati rischi potenzialmente gravi e dalle conseguenze irreversibili.

Accordo della commissione amministrativa per l'aggiornamento, l'integrazione e il miglioramento del testo e per l'aggiornamento di alcune voci relative agli Stati membri negli allegati dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

##### <sup>226</sup> Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Nessuno.

### **Valutazione dell'impatto**

Dal 1° maggio 2010 in tutti gli Stati membri dell'UE si applicano i due nuovi regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Questi nuovi regolamenti in materia di sicurezza sociale sono il frutto di dieci anni di negoziati tra gli Stati membri. Sono le modifiche delle legislazioni nazionali e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ad aver reso necessario questo ammodernamento.

Gli Stati membri modificano di frequente la legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale. Di conseguenza i riferimenti alla legislazione nazionale contenuti nella normativa dell'UE relativa al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale possono diventare obsoleti e, in fase di applicazione dei regolamenti, ciò mina la certezza del diritto per i soggetti interessati.

I riferimenti contenuti nei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 devono quindi essere aggiornati in modo da rispecchiare correttamente le modifiche delle normative

nazionali e i cambiamenti della realtà sociale. I regolamenti possono essere aggiornati esclusivamente mediante un regolamento.

La semplificazione è una delle caratteristiche principali delle disposizioni aggiornate in materia di coordinamento. La semplificazione dei regolamenti ne agevola l'interpretazione e riduce la possibilità di letture contrastanti. Per garantire la piena tutela dei diritti dei cittadini attraverso le disposizioni semplificate, occorre modificare alcune disposizioni riguardanti, in particolare, la legislazione applicabile e le prestazioni di disoccupazione. Per quanto attiene alla norma che serve a stabilire la legislazione applicabile nel caso di una persona che lavori in due o più Stati membri, verrà esteso il criterio della "parte sostanziale della sua attività" e verrà concretizzata la nozione di "sede legale o domicilio". Le modifiche inerenti alle prestazioni di disoccupazione sono necessarie per disciplinare in modo soddisfacente la fattispecie del lavoratore autonomo che, assicurato contro il rischio di disoccupazione nello Stato membro in cui abbia esercitato la sua ultima attività, faccia ritorno nello Stato membro di residenza che non prevede alcuna assicurazione di disoccupazione per i lavoratori autonomi.

Gli ultimi anni hanno visto accentuarsi la tendenza verso nuove forme di mobilità. Nuovi modelli di offerta di lavoro emergono in vari settori, quali tra l'altro quello del trasporto aereo, nel quale le compagnie offrono i loro servizi dalle cosiddette "basi di servizio" in vari Stati membri. Nel 2011 la Commissione intende produrre un documento sul rapporto tra i mutamenti dei modelli di mobilità e il diritto di libera circolazione dei lavoratori e la sicurezza sociale – documento nel quale individuerà le azioni specifiche che la Commissione deve adottare per meglio rispondere ai bisogni dei vari tipi di lavoratori migranti. Pur senza voler anticipare i contenuti del documento, la Commissione ritiene opportuno precisare fin d'ora il concetto di "sede legale o domicilio" per il personale di volo in modo da aiutare le istituzioni a stabilire l'ubicazione della "sede legale" o del "domicilio" e agevolare l'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 in tale settore. A questo proposito è opportuno ricordare che la nozione di "base di servizio" è già stata definita nel regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile ed è già utilizzata nel settore.

I regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, applicati dal 1° maggio 2010, riflettono però lo stato della legislazione degli Stati membri rispettivamente alle date del 26 gennaio 2004 [per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 883/2004] e del 17 dicembre 2008 [per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 987/2009]. Una volta che le legislazioni degli Stati membri siano state modificate, è nell'interesse dei cittadini che i regolamenti siano aggiornati in tempi ragionevoli. Solo regolamenti che siano al passo con l'evoluzione delle legislazioni nazionali e le cui disposizioni siano chiare e complete possono garantire la trasparenza e la certezza del diritto ai soggetti interessati e offrire piena protezione ai cittadini "mobili".

La presente proposta facilita il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale negli Stati membri e contribuisce alla protezione dei cittadini che migrano all'interno dell'UE. La maggior parte delle modifiche è stata proposta dagli Stati membri e dalla commissione amministrativa. Rispetto all'attuale sistema di coordinamento della sicurezza sociale, il regolamento di modifica proposto non dovrebbe determinare alcun cambiamento sostanziale del carico di lavoro o dei costi per le istituzioni e le amministrazioni, i lavoratori, i datori di lavoro o i cittadini non attivi.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

#### **Sintesi delle misure proposte**

La presente proposta integra, chiarisce e aggiorna alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 in modo da rispecchiare le modifiche della legislazione nazionale degli Stati membri in materia di sicurezza sociale e i mutamenti dei modelli di mobilità che incidono sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Le modifiche agevoleranno l'applicazione efficiente della legislazione UE in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale e garantiranno una migliore protezione delle persone che si spostano all'interno dell'UE.

#### **Base giuridica**

Articolo 48 del TFUE.

#### **Principio di sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra in un settore di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per i motivi di seguito illustrati.

Un'azione dell'UE attraverso misure di coordinamento nel settore della sicurezza sociale è prevista dall'articolo 48 del TFUE ed è necessaria perché il diritto alla libera circolazione sancito dal TFUE possa essere pienamente esercitato. Senza un siffatto coordinamento la libera circolazione rischierebbe di restare lettera morta in quanto le persone sarebbero meno propense a esercitare tale diritto se in pratica ciò comportasse la perdita dei diritti di sicurezza sociale già acquisiti in un altro Stato membro. L'attuale normativa UE in materia di sicurezza sociale non mira a sostituire i vari sistemi nazionali. Va sottolineato che il regolamento di modifica proposto non costituisce una misura di armonizzazione e non va al di là di quanto necessario ai fini di un coordinamento efficace. In sostanza la proposta mira ad aggiornare le norme di coordinamento vigenti in modo da riflettere le modifiche normative intervenute a livello nazionale e introdurre le modifiche imposte dal mutamento della realtà sociale. La proposta intende inoltre integrare e migliorare il testo dei regolamenti al fine di proteggere i diritti dei cittadini che si spostano all'interno dell'UE.

Sebbene la proposta si basi principalmente sui contributi degli Stati membri, questi ultimi non potrebbero adottare tali disposizioni a livello nazionale in quanto esse rischierebbero di essere in contrasto con i regolamenti. È quindi necessario garantire che l'articolato dei regolamenti e i loro allegati siano opportunamente adeguati in modo tale che i regolamenti possano essere efficacemente applicati nell'UE.

Il coordinamento in materia di sicurezza sociale si applica a situazioni transfrontaliere in cui nessuno Stato membro può agire da solo. La legislazione di coordinamento dell'UE sostituisce i numerosi accordi bilaterali esistenti. Ciò non semplifica soltanto il coordinamento della sicurezza sociale per gli Stati membri, ma garantisce anche la parità di trattamento dei cittadini dell'UE assicurati conformemente alla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale.

Gli obiettivi della proposta possono essere realizzati più efficacemente attraverso un'azione dell'Unione europea per i motivi di seguito esposti.

Il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ha senso solo a livello dell'UE. L'obiettivo è far sì che il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale funzioni efficacemente in tutti gli Stati membri. La libera circolazione delle persone all'interno dell'UE ne costituisce il fondamento e la giustificazione.

Non esistono indicatori qualitativi, ma i regolamenti riguardano ogni cittadino dell'UE che per qualunque motivo si sposti all'interno dell'UE.

La proposta costituisce una mera misura di coordinamento che può essere adottata soltanto a livello dell'UE. L'organizzazione e il finanziamento dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale continuano a essere di competenza degli Stati membri.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

### **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni di seguito enunciate.

I regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 impongono questa forma di intervento in quanto un regolamento può essere modificato solo mediante un regolamento. L'intervento non incide sul sistema di coordinamento in sé. L'organizzazione e il finanziamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale continuano a essere di competenza esclusiva degli Stati membri.

La proposta, attraverso l'aggiornamento e il miglioramento di alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e degli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004, semplifica il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per gli Stati membri e le loro istituzioni e mira a tutelare le persone che si spostano all'interno dell'UE. Le disposizioni modificate si basano prevalentemente su proposte degli Stati membri, il che significa che gli eventuali oneri finanziari e amministrativi sono ridotti al minimo e proporzionati all'obiettivo sopraindicato. Se i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 non venissero aggiornati, gli oneri finanziari e amministrativi rischierebbero invece di essere maggiori, in quanto le disposizioni non risponderebbero alle esigenze in evoluzione degli Stati membri.

### **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il motivo enunciato di seguito.

Non esistono alternative in quanto un regolamento può essere modificato solo mediante un regolamento.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

## 5. ELEMENTI FACOLTATIVI

### Spazio economico europeo e Svizzera

L'atto proposto è rilevante ai fini dello Spazio economico europeo e per la Svizzera e va quindi esteso allo Spazio economico europeo e alla Svizzera.

### Illustrazione dettagliata della proposta

#### Articolo 1

L'articolo 1 riguarda le modifiche del regolamento (CE) n. 883/2004.

#### A. Modifica dell'articolo 9

##### 1. Modifica dell'articolo 9, paragrafo 1

All'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, viene rettificato il rinvio che è all'articolo 1, *lettera l)*, e non all'articolo 1, *paragrafo 1*, ma questa rettifica non riguarda la lingua italiana. La notifica di una disposizione contrattuale effettuata a norma dell'articolo 1, lettera l), secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2004 deve essere fatta separatamente dalla dichiarazione da notificare a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2004, della quale costituisce un presupposto.

##### 2. Modifica dell'articolo 9, paragrafo 2

L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 va modificato per allinearne il testo a quello dell'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2004.

#### B. Modifica dell'articolo 12, paragrafo 1

La modifica proposta chiarisce che una prima persona distaccata non può essere sostituita da un'altra persona *distaccata* al termine del periodo di distacco della prima. Il termine "distaccata" era stato omesso per errore.

#### C. Modifica dell'articolo 13, paragrafo 1

Nell'attuale formulazione dell'articolo 13, paragrafo 1, la condizione dell'esercizio di una "parte sostanziale" dell'attività non si applica alla fattispecie di una persona che lavori in due o più Stati membri alle dipendenze di più imprese o datori di lavoro. Ciò con corrisponde alle intenzioni emerse nei negoziati in sede di Consiglio, soprattutto nel caso in cui l'attività esercitata nello Stato membro di residenza sia relativamente ridotta. L'obiettivo di questa modifica è chiarire che la condizione dell'esercizio di una "parte sostanziale" dell'attività si applica anche alla persona che esercita abitualmente un'attività alle dipendenze di varie imprese o datori di lavoro in due o più Stati membri. Nel caso in cui la condizione dell'esercizio di una "parte sostanziale" dell'attività non risulti soddisfatta nello Stato membro di residenza, la legislazione applicabile è quella dell'altro Stato membro in cui hanno sede legale o domicilio le imprese o i datori di lavoro. Qualora non sia possibile designare uno Stato membro quale sede legale o domicilio dei datori di lavoro, ad esempio nel caso di due o più datori di lavoro stabiliti in due Stati membri al di fuori dallo Stato membro di residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza. La modifica mira a evitare la

manipolazione della legislazione applicabile, rispettando nel contempo il principio della semplificazione e un approccio pragmatico.

#### D. Modifica dell'articolo 36, paragrafo 2 *bis*

L'articolo 36, paragrafo 2 *bis*, del regolamento (CE) n. 883/2004 deve essere modificato in modo che il campo di applicazione soggettivo venga a coincidere con quello del resto del titolo III, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 e con quello dell'articolo 26, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 987/2009 che disciplina la parallelamente la materia nel campo delle prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate.

#### E. Modifica dell'articolo 65, paragrafo 5

La modifica riguarda il caso del lavoratore autonomo, assicurato contro il rischio di disoccupazione nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività, che faccia ritorno nello Stato membro di residenza che non prevede alcuna assicurazione di disoccupazione per i lavoratori autonomi.

In questo caso, a differenza di quanto accade per i lavoratori subordinati, il trasferimento della responsabilità dell'erogazione delle prestazioni di disoccupazione dallo Stato membro in cui è stata svolta l'ultima attività allo Stato membro di residenza non è possibile in quanto la legislazione di quest'ultimo non prevede prestazioni di disoccupazione per i lavoratori autonomi. Tuttavia, secondo lo spirito dell'articolo 65, che trova conferma nella giurisprudenza della CGUE [cfr. sentenze della CGUE sull'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1408/71 che corrisponde all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004: ad es. causa C-454/93 *Van Gestel* in Racc. 1995, pag. I-1707, causa 58/87 *Rebmann* in Racc. 1988 pag. 3467)], le persone cui l'articolo si applica hanno il diritto, una volta disoccupate, di fare ritorno nel paese di residenza e cercarvi un'occupazione. La ratio dell'articolo è che queste persone hanno le migliori possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro dello Stato membro di residenza per gli stretti legami che vi mantengono. Il diritto di questi soggetti a prestazioni sociali non deve essere limitato in particolare quando queste prestazioni sono la contropartita di contributi versati (causa C-228/07 *Petersen* Racc. 2008, pag. I-6989). Inoltre la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che il diritto a prestazioni di disoccupazione collegato al versamento di contributi a un fondo di assicurazione contro la disoccupazione deve godere – come diritto patrimoniale – della tutela accordata dall'articolo 1 del protocollo n. 1 della convenzione europea (*Gaygusuz contro Austria*).

#### F. Modifica dell'articolo 71, paragrafo 2

Dalle discussioni in seno alla commissione amministrativa è emersa l'esigenza di chiarirne la procedura di voto. La procedura di voto proposta riflette gli ultimi sviluppi introdotti dal trattato di Lisbona, in particolare dall'articolo 48 del TFUE.

#### Articolo 2

L'articolo 2 riguarda le modifiche del regolamento (CE) n. 987/2009.

#### A. Modifica dell'articolo 6, paragrafo 1

Questo articolo è stato riformulato per meglio rispecchiare quanto concordato in sede di Consiglio. Al paragrafo 1, lettera b), viene ora chiarito che la legislazione dello Stato membro

di residenza non può essere applicata in via provvisoria se la persona interessata non esercita alcuna attività in tale Stato membro.

#### B. Modifica dell'articolo 14, paragrafo 5

Questa modifica chiarisce che ai fini della determinazione della legislazione applicabile in base al titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 non si deve tener conto delle attività marginali e accessorie, irrilevanti in termini di impiego di tempo e di proventi economici. Ciò non toglie che le attività restino rilevanti ai fini dell'applicazione della legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale; se l'attività marginale determina l'affiliazione alla sicurezza sociale, i contributi devono essere versati nello Stato membro competente per il reddito complessivo derivante da tutte le attività.

La modifica ha un duplice obiettivo:

- 1) semplificare la norma esistente sopprimendo la distinzione tra attività esercitate "contemporaneamente" o "a fasi alterne" e quindi assicurare maggiore certezza del diritto alle persone che esercitano un'attività reale ed effettiva in uno Stato membro e parallelamente un'attività solo marginale in un altro Stato membro;
- 2) evitare possibili abusi delle disposizioni sulla legislazione applicabile contenute nel regolamento (CE) n. 883/2004.

#### C. Inserimento dell'articolo 14, paragrafo 5 *bis*

Grazie a questa modifica la nozione di "sede legale o domicilio" risulta conforme alla giurisprudenza della CGUE e ad altri regolamenti UE. La modifica è un punto di partenza cui la commissione amministrativa aggiungerà ulteriori elementi.

Per il personale di volo si ritiene che per "sede legale o domicilio" si debba intendere la "base di servizio". Nel settore la nozione di "base di servizio" è riconosciuta, utilizzata e già definita nel regolamento (CEE) n. 3922/91: ciò ne facilita e giustifica l'impiego nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il riferimento alla nozione di "base di servizio" per il personale di volo non inficia il principio secondo cui la situazione di ciascun membro di equipaggio va esaminata singolarmente e in base a dati obiettivi in modo da determinare la legislazione applicabile a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004.

#### D. Modifica dell'articolo 15, paragrafo 1

La modifica rende il testo di questo articolo conforme all'accordo definitivo che il Parlamento europeo ha espresso in seconda lettura nella procedura di codecisione per l'adozione del regolamento (CE) n. 987/2009 circa l'informazione dell'interessato in merito alla legislazione applicabile nei casi di distacco.

#### E. Modifica dell'articolo 54, paragrafo 2

La modifica corregge un errore commesso in fase di controllo linguistico al Consiglio e ripristina il significato originario della norma.

#### F. Inserimento dell'articolo 55, paragrafo 7

È aggiunto un nuovo paragrafo in base al quale la procedura utilizzata per l'esportazione delle prestazioni si applica, mutatis mutandis e fatta eccezione per la disposizione relativa ai limiti temporali al mantenimento del diritto alle prestazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 987/2009, alla fattispecie disciplinata dalla nuova disposizione di cui all'articolo 65, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2004.

#### G. Modifica dell'articolo 56, paragrafo 2

Il testo deve essere modificato per disciplinare il caso della persona soggetta al nuovo articolo 65, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2004 la quale si iscriva, a titolo supplementare, anche presso gli uffici del lavoro dello Stato in cui ha esercitato l'ultima attività.

In tal caso devono essere prioritari gli obblighi e l'attività di ricerca di lavoro nello Stato in cui è stata esercitata l'ultima attività, in quanto è tale Stato a erogare le prestazioni all'interessato. La nuova formulazione accorda la priorità agli obblighi e all'attività di ricerca di lavoro nello Stato che eroga le prestazioni ed esclude ogni effetto negativo derivante dal mancato adempimento di detti obblighi e attività nell'altro Stato membro.

#### *Allegato*

##### A. Modifica dell'allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004

L'allegato X elenca le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo. Alla voce "PAESI BASSI" la "legge sull'assistenza ai giovani disabili del 24 aprile 1997 (Wajong)" è sostituita dalla "legge di sostegno al lavoro e all'occupazione dei giovani disabili (Wet Wajong)".

Come con la legge precedente, il sostegno al reddito previsto dalla nuova legge è offerto ai giovani disabili che, a causa della loro disabilità, hanno una limitata capacità lavorativa e un reddito inferiore al salario minimo legale. I giovani disabili che soddisfino determinate condizioni possono percepire un sostegno al reddito sino a concorrenza del salario minimo legale se il loro reddito da lavoro è inferiore al 75% del salario minimo legale. La protezione del reddito può essere riconosciuta anche ai giovani disabili che studiano e hanno bisogno di un sostegno economico e ai giovani che non possono svolgere alcuna attività lavorativa, ossia totalmente e permanentemente inabili al lavoro.

La commissione amministrativa ha esaminato la nuova voce relativa ai Paesi Bassi e il sostegno al reddito è stato ritenuto una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Alla voce "REGNO UNITO" viene aggiunta una nuova prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo, denominata indennità di integrazione salariale e di sostegno collegata al reddito [di seguito denominata "ESA (IR)"].

L'obiettivo principale dell'ESA (IR) è garantire un reddito minimo di sussistenza tenuto conto del contesto economico e sociale del Regno Unito. L'ESA collegata al reddito è concessa qualora la posizione contributiva o finanziaria dell'interessato sia tale che l'integrazione salariale o di sostegno non sia erogabile o sia comunque insufficiente.

La commissione amministrativa ha ritenuto che l'ESA (IR) costituisca una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 da inserire nell'allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004.

Sempre nell'allegato, alla voce "REGNO UNITO" viene soppressa la lettera c) relativa al complemento di reddito. Per effetto dell'istituzione delle nuove prestazioni subordinate a condizioni di reddito (indennità per le persone in cerca di occupazione, indennità di integrazione salariale e di sostegno e credito di pensione statale), il complemento di reddito è diventato, per particolari categorie a rischio, una modesta indennità di sussistenza, erogabile alle persone senza reddito o con un reddito molto basso. Dato che l'assistenza sociale non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, la lettera c) relativa al complemento di reddito deve essere soppressa.

#### B. Modifica dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004

##### 1. Modifica della voce "PAESI BASSI"

Al punto 1, la lettera h) estende il diritto a percepire prestazioni in natura durante un periodo di dimora nei Paesi Bassi al pensionato e ai suoi familiari assicurati in base alla legislazione di un altro Stato membro e offre un ulteriore beneficio ai pensionati e ai loro familiari per quanto concerne le prestazioni di malattia.

Al punto 1, la lettera g) può essere soppressa in quanto nel sistema di assicurazione malattia dei Paesi Bassi è stata introdotta una franchigia obbligatoria, che sostituisce il rimborso previsto in caso di utilizzo limitato dei servizi sanitari.

Le altre modifiche dell'allegato XI sono di natura linguistica per garantire la coerenza nei riferimenti alla legislazione dei Paesi Bassi.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004**

**(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Per tener conto delle modifiche intervenute nelle legislazioni di alcuni Stati membri e per garantire la certezza del diritto per le parti interessate, occorre adeguare i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.
- (2) La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha formulato proposte riguardanti il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, finalizzate a migliorare e modernizzare le disposizioni in vigore. Le proposte approvate sono state incluse nel presente testo.
- (3) I cambiamenti della realtà sociale possono incidere sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Per rispondere a questi cambiamenti vengono proposte modifiche riguardanti la determinazione della legislazione applicabile e le prestazioni di disoccupazione.
- (4) Nei casi in cui una persona lavori in due o più Stati membri occorre chiarire che la condizione dell'esercizio di una "parte sostanziale dell'attività" ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica anche alle persone che esercitano attività per varie imprese o datori di lavoro.
- (5) La varietà e l'evoluzione delle condizioni in cui vengono esercitate le attività professionali impongono di tener conto della situazione dei lavoratori a forte mobilità.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

Nuovi modelli di offerta di lavoro sono emersi in particolare nel settore del trasporto aereo. Per il personale di volo considerare come legge applicabile quella dello Stato membro in cui ha sede legale o domicilio l'impresa o il datore di lavoro alle cui dipendenze tale personale lavora è possibile solo se esiste un collegamento sufficientemente stretto con detta sede legale o detto domicilio. Per il personale di volo, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 si è ritenuto opportuno fare riferimento alla nozione di "base di servizio" per precisare la nozione di "sede legale o domicilio".

- (6) L'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 deve essere modificato affinché i lavoratori autonomi ricevano le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, in modo da offrire loro le migliori possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro del loro Stato membro di residenza al rientro in detto Stato.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

- 1. All'articolo 9, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"1. Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione europea le dichiarazioni effettuate a norma dell'articolo 1, lettera l), le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 3, le convenzioni stipulate di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le prestazioni minime di cui all'articolo 58, nonché le eventuali successive modifiche sostanziali."

- 2. All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dette notifiche sono trasmesse annualmente alla Commissione europea e formano oggetto di adeguata pubblicità."

- 3. All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgere un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona distaccata."

- 4. All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:

a) se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, alla legislazione dello Stato membro di residenza; oppure

b) se non esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza:

i) alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro, oppure

ii) alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio al di fuori dallo Stato membro di residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro e almeno una di queste imprese ha la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro al di fuori dello Stato membro di residenza, oppure

iii) alla legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro che hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi, al di fuori dello Stato membro di residenza."

5. All'articolo 36, il paragrafo 2 *bis* è sostituito dal seguente:

"2 *bis*. L'autorizzazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, non può essere rifiutata dall'istituzione competente a una persona assicurata, vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, ammessa a fruire delle prestazioni a carico di questa istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono esserle praticate nel territorio dello Stato membro in cui risiede entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute della persona e della prognosi della sua malattia."

6. All'articolo 65, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.

a) Fatto salvo quanto diversamente disposto alla lettera b), il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.

b) Qualora la legislazione dello Stato membro di residenza non preveda l'assicurazione dei lavoratori autonomi contro il rischio di disoccupazione, il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, assicurato contro la disoccupazione nello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività autonoma, riceve le prestazioni in base alla legislazione di quest'ultimo Stato membro.

c) Tuttavia, un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero al quale sono state erogate prestazioni a carico dell'istituzione competente dell'ultimo Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto beneficia in primo luogo, al ritorno nello Stato membro di residenza, delle prestazioni ai sensi dell'articolo 64 e l'erogazione delle prestazioni a norma della lettera a) è sospesa per il periodo durante il quale ha beneficiato di prestazioni in base all'ultima legislazione alla quale è stato soggetto."

7. All'articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Lo statuto della commissione amministrativa è redatto dai suoi membri di comune accordo.

In tutti gli altri casi la commissione amministrativa delibera a maggioranza qualificata, quale definita dai trattati.

Le decisioni relative alle questioni di interpretazione di cui all'articolo 72, lettera a), formano oggetto di adeguata pubblicità."

8. Gli allegati X e XI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

1. All'articolo 6, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona interessata esercita attività subordinata o autonoma in due o più Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attività in tale Stato membro o se tale persona non esercita alcuna attività subordinata o autonoma;"

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) negli altri casi, la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri."

2. All'articolo 14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona "che esercita abitualmente un'attività lavorativa subordinata in due o più Stati membri" si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte, escluse le attività marginali, in due o più Stati membri."

3. All'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo 5 *bis*:

"5 *bis* Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento di base, per "sede legale o domicilio" s'intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale.

Ove si tratti di personale di volo addetto a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci, per "sede legale o domicilio", come definiti al titolo II del regolamento di base, si intende la "base di servizio", come definita nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio<sup>2</sup> concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile."

4. All'articolo 15, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Detta istituzione rilascia all'interessato l'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di applicazione e senza indugio mette le informazioni relative alla legislazione applicabile all'interessato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), o dell'articolo 12 del regolamento di base a disposizione dell'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è svolta l'attività."

5. All'articolo 54, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

---

<sup>2</sup> GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

"2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento di base, l'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma comunica senza indugio all'istituzione del luogo di residenza, su richiesta di quest'ultima, tutti gli elementi necessari al calcolo delle prestazioni di disoccupazione che possono essere ottenute nello Stato membro in cui l'istituzione competente ha sede, in particolare l'importo della retribuzione o del reddito professionale percepito."

6. All'articolo 55, è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7. I paragrafi da 1 a 6, ad eccezione del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, si applicano *mutatis mutandis* alle persone di cui all'articolo 65, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base.

7. All'articolo 56, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se la legislazione applicabile negli Stati membri interessati prevede l'adempimento di determinati obblighi e/o l'attività di ricerca di lavoro da parte della persona disoccupata, sono prioritari gli obblighi e/o la ricerca di lavoro del disoccupato nello Stato membro che eroga le prestazioni.

Il mancato adempimento da parte della persona disoccupata di tutti gli obblighi e/o il mancato espletamento di tutte le attività di ricerca di lavoro nello Stato membro che non eroga le prestazioni non incidono sulle prestazioni erogate nell'altro Stato membro."

### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a [...],

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

## ALLEGATO

Gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 883/2004 sono così modificati:

1. L'allegato X è così modificato:

a) alla voce " PAESI BASSI", la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Legge di sostegno al lavoro e all'occupazione dei giovani disabili del 24 aprile 1997 (Wet Wajong)";

b) alla sezione "REGNO UNITO":

i) la lettera c) è soppressa;

ii) è aggiunta la seguente lettera e):

e) indennità di integrazione salariale e di sostegno collegata al reddito [legge di riforma del sistema di welfare 2007 e legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007]."

2. L'allegato XI è così modificato:

La voce "PAESI BASSI " è così modificata:

i) al punto "1. Assicurazione malattia", la lettera g) è soppressa;

ii) è aggiunta la seguente lettera h):

"h) Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, le persone di cui al punto 1, lettera a), sub ii), del presente allegato che dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali).";

ii) al punto 2, i termini "Applicazione della legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia" sono sostituiti da "Legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia";

iv), al punto 2, lettera b), i termini "tale legislazione" sono sostituiti da "la legislazione summenzionata";

ii) al punto 2, lettera g), i termini "legge olandese sull'assicurazione generale per i superstiti a carico" sono sostituiti da "legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico";

vi) al punto 3, i termini "Applicazione della legge olandese relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico" sono sostituiti da "Legge olandese relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico";

vii), al punto 3, lettera d), i termini "di tale legge" sono sostituiti da "della legislazione summenzionata";

viii) al punto 4, lettera a), sub i), primo trattino, i termini "legge relativa all'assicurazione invalidità" sono sostituiti da "legge relativa all'assicurazione contro l'invalidità";

ix) al punto 4, lettera a), sub ii), i termini "legge relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori autonomi" sono sostituiti da "legge sulle prestazioni di inabilità al lavoro dei lavoratori autonomi".